



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1202/Dec.A/44 DEL 26.05.2009

Oggetto: Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2009 – Art. 4, L.R. 5 .7.1979, n. 59. Modifica dell'art. 2 del Decreto n. 792/Dec.A/29 del 15 aprile 2009 e riapertura dei termini di presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 14, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 44

DEL 26.05.2009

(Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

- VALUTATE** le indagini sullo stato di sfruttamento del corallo nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari - commissionate dalla Regione Sardegna - dalle quali emerge, in particolare, "un buono stato ecologico della risorsa e una sostanziale condizione di equilibrio con l'attuale sforzo di prelievo";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.17/13 del 14 aprile 2009, concernente "Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2009", che ha abrogato la disciplina della pesca del corallo nel mare territoriale della Sardegna stabilita con la deliberazione della Giunta n. 31/18 del 27 maggio 2008;
- VISTO** il decreto n. 792/Dec.A/29 del 15 aprile 2009 concernente disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2009 pubblicato sul Buras n. 13 del 18 aprile 2009;
- VISTA** la determinazione n.8672/Det/348 del 29 aprile 2009 di approvazione della graduatoria delle autorizzazioni per l'anno 2009;
- CONSIDERATO** che, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 14 aprile 2009, il decreto n. 792/Dec.A/29 del 15 aprile 2009 fissa il numero massimo delle autorizzazioni per l'anno in corso in trenta, da rilasciarsi ai pescatori di corallo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- VALUTATO** che secondo quanto evidenziato nella Relazione istruttoria per la redazione della graduatoria delle autorizzazioni per l'anno 2009 (Prot. n.8671 del 29/04/2009) sono stati ammessi regolarmente in graduatoria solo 24 dei 28



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 44

DEL 26.05.2009

richiedenti, in quanto due dei richiedenti non erano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del sopracitato decreto e due istanze sono state presentate fuori termine;

VALUTATA la necessità di favorire l'accesso degli operatori alle attività economiche di prelievo delle risorse biologiche in un'ottica di sviluppo sostenibile;

RITENUTO pertanto di poter modificare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 per poter permettere l'accesso a tale attività economica di nuovi operatori.

DECRETA

ART. 1 L'art. 2 del Decreto n. 792/Dec.A/29 del 15 aprile 2009 è così modificato:

“In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. n.17/13 del 14 aprile 2009 il numero massimo delle autorizzazioni per l'anno in corso è di 30. Possono presentare domanda di autorizzazione soltanto:

- i pescatori di corallo che possano dimostrare di essere stati autorizzati ai sensi di legge ed avere svolto effettivamente l'attività di pesca del corallo in almeno un'annualità dal 2004 al 2008;
- i pescatori professionali subacquei in possesso di un attestato di qualificazione professionale che abiliti ad operare a profondità non inferiori a 80 m.

Sono inoltre necessari i seguenti requisiti:

- idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo;
- iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 2004;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 44

DEL 26.05.2009

- iscrizione all'INPS o ad altro ente previdenziale (se dovuta, specificare le motivazioni nella domanda in caso contrario);
- Partita IVA (se dovuta, specificare le motivazioni nella domanda in caso contrario).
- Qualora il numero delle richieste sia superiore al numero delle autorizzazioni previste si procede ad una scelta secondo i seguenti criteri:
 1. anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo;
 2. anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo si darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

In sede di valutazione di rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste all'art. 9 della L. R. n. 59/1979.

ART. 2 Nell'esercizio dell'attività di prelievo del corallo è fatto obbligo di osservanza di tutte le disposizioni di cui al citato Decreto n. 792/Dec.A/29 del 15 aprile 2009.

ART. 3 La domanda di autorizzazione, redatta secondo quanto previsto nel decreto sopracitato deve essere consegnata o fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca, Viale Trieste n. 163, 091236 Cagliari, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURAS.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione ([www. regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì 26/5/2009

L'Assessore

Andrea Prato